

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.809/T/21.22 del 06 aprile 2021

Alle Colleghe ed ai Colleghi, Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna

LORO SEDI

Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario ex art.35, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41. -Stanziamento speciale "per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte (...) dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico"-.

Colleghe e Colleghi,

mi pregio di trasmetterVi la nota Prot. n.808/T/21.21 del 06 aprile 2021 che questa Segreteria Nazionale ha già inviato al Capo del D.A.P. Bernardo Petralia, al Capo del D.G.M.C. Gemma Tuccillo, al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. Massimo Parisi, al Direttore Generale del Personale delle Risorse e per l'Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile del D.G.M.C. Giuseppe Cacciapuoti, e per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto della Signora Ministra della Giustizia, con la quale il Si.Di.Pe., alla luce di quanto previsto dall'art.35, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha chiesto che tali risorse siano, quanto prima, effettivamente rese disponibili ed erogate ai beneficiari e, conseguentemente, che siano rettificate le disposizioni emanate dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con la nota Prot. n. 0064454.U del 18.02.2021, che aveva fissato limiti, mensili ed annuali, inferiori di remunerabilità alle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti penitenziari, limiti, che devono ritersi non più vigenti in base alla precitata norma.

Questa Segreteria Nazionale, inoltre, poiché risulterebbe che nello scorso esercizio finanziario, pur in presenza di analoghe norme derogatorie rispetto ai limiti inizialmente fissati, non sarebbero state retribuite tutte le ore di lavoro straordinario prestate dal personale della carriera dirigenziale penitenziaria e imposte dalle eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio determinate dalla diffusione della pandemia, ha chiesto che sia effettuata una ricognizione della situazione venutasi a creare e di assicurare, comunque, il pagamento delle ore maturare nell'anno 2020 con le nuove risorse oggi previste.

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi della questione.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

PRESIDENTE Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO Dott. Nicola PETRUZZELLI

Il Segretario Nazionale Rosario Tortorella

Segretario Nazionale



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitirà. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.808/T/21.21 del 06 aprile 2021

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria *Pres. Dott. Bernardo Petralia*

ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Pres. Dott.ssa Gemma Tuccillo

ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dott. Massimo Parisi

ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale delle Risorse e per l'Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Dott. Giuseppe Cacciapuoti

ROMA

e per conoscenza:

All'Ufficio di Gabinetto

della Signora Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia

ROMA

Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario ex art.35, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41. -Stanziamento speciale "per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte (...) dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico"-.

Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (in GU n.70 del 22.03.2021) ha previsto, com'è noto, risorse finanziarie aggiuntive per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, in ragione delle eccezionali esigenze legate alla gestione della pandemia da Covid-19 purtroppo ancora in corso.

Più precisamente l'art. 35, comma 4, del precitato D.L. n. 41/2021 prevede risorse finanziarie apposite "per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro



Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitira. Le pene non passono considere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

straordinario per lo svolgimento da parte (...) dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico".

Orbene, nel valutare di grande importanza l'attenzione che con l'inserimento di questa norma il Governo e la Signora Ministra della Giustizia hanno espresso, in questo difficilissimo momento pandemico, per il sacrificio e l'abnegazione con i quali i dirigenti penitenziari svolgono il loro delicatissimo servizio allo Stato, si chiede a codeste Direzioni Generali di voler impartire le più appropriate disposizioni ai Provveditorati ed ai Centri per la Giustizia Minorile, affinché tali risorse siano, quanto prima, effettivamente rese disponibili ed erogate ai beneficiari.

Tanto si rende ancor più necessario poiché le scoperture di organico nei ruoli dei dirigenti penitenziari (già insufficienti per effetto di discutibili interventi di *spending review* degli anni passati), sono enormi¹, basti pensare che molti istituti penitenziari sono dirette in regime di missione da dirigenti titolari della direzione di altra sede e che molti dirigenti ricoprono la direzione anche di due o più istituti, per adulti e per i minorenni², ed anche di uffici di esecuzione penale esterna in virtù di una norma speciale³. E la situazione purtroppo è destinata a peggiorare a causa dei progressivi pensionamenti.

¹ Infatti, al 31 gennaio 2021:

[□] per il D.A.P.

[•] con riferimento ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, a fronte di una dotazione organica pari a 300 unità ne sono in servizio solo n.243, cioè -57 e con una scopertura del 19%;

[□] per il D.G.M.C.

[•] con riferimento ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario per minorenni, a fronte di una dotazione organica pari a 7 unità ne sono in servizio solo n. 2, cioè - 5 e con una scopertura del 71,43%, con riferimento ai dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, a fronte di una dotazione organica pari a 41 unità ne sono in servizio solo n.11, cioè – 30 e con una scopertura del 73,17%.

² Art. 1, comma 311, 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145: <<Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. (...)>> (*).

^(*) Comma modificato dall'articolo 8, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Tale norma consente, com'è noto, al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di impiegare fino al 31.12.2021 i dirigenti penitenziari dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per coprire i cinque vacanti posti di direttore degli Istituti Penali per i Minorenni di Roma, Milano, Catania ed Airola (BN).

³ Ex art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: «1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti ner ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario». Tale norma, prevista originariamente come norma eccezionale e a termine è stata più volte prorogata, da ultimo sino al 31.12.2021 dall'art.8 (Proroga di termini in materia di giustizia) D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 "Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

- Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpesole sino alla condanna definitisa. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Tanto premesso, conseguentemente, si chiede di rettificare opportunamente le disposizioni emanate dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con la nota Prot. n. 0064454.U del 18.02.2021, che aveva fissato limiti, mensili ed annuali, di remunerabilità inferiori alle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti penitenziari, limiti, che devono ritersi non più vigenti in base alla precitata norma⁴.

Poiché risulterebbe, inoltre, che lo scorso esercizio finanziario, pur in presenza di analoghe norme derogatorie rispetto ai limiti inizialmente fissati, non siano state retribuite tutte le ore di lavoro straordinario prestate dal personale della carriera dirigenziale penitenziaria e imposte dalle eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio determinate dalla diffusione della pandemia, si chiede, altresì, di voler effettuare una ricognizione della situazione venutasi a creare e di assicurare, comunque, il pagamento delle ore maturare nell'anno 2020 con le nuove risorse oggi previste.

Si resta in attesa di riscontro a riguardo e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO Dott. Nicola PETRUZZELLI

(MILLEPROROGHE 2021): << 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021">>>.

⁴ le disposizioni emanate dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. prot. n.0064454.U del 18.02.2021 prevede, infatti, che, per quel che concerne il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a causa dell'esiguità dei fondi stanziati sul capitolo rispetto al limite massimo consentito (600 ore per 11 mesi), nell'ambito del previsto Decreto Interministeriale di autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario relativo all'anno 2021, è stato considerato in media un limite individuale mensile pari a 18 e 12 ore, rispettivamente riferite ai dirigenti con più di 23 anni di anzianità in carriera e ai restanti dirigenti con più di 18 anni di anzianità di carriera, anche se effettuate in più sedi.





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale Settore Trattamento Economico

Ai Signori Provveditori



Al Signor Direttore Generale della Formazione

Loro Sedi

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

Loro Sedi

OGGETTO: prestazioni di lavoro straordinario anno 2021 del personale con qualifica di "dirigente penitenziario". Capitolo 1600 p.g.3.

Si comunica che è stato attivato il procedimento per l'emanazione del decreto interministeriale di autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario relativo all'anno 2021 del personale dirigente penitenziario.

Il monte ore corrispondente deve essere utilizzato per il soddisfacimento delle esigenze primarie dell'Amministrazione, fine cui deve tendere l'attività di chi gestisce i processi.

Fermo restando il rispetto delle somme a ciascuno assegnate, il suindicato decreto prevede il limite massimo individuale inderogabile di 660 ore per undici mesi, anche se effettuate in più sedi, ciò, tuttavia, qualora risultino fondi disponibili all'esito del consuntivo delle attività rese da tutto il personale dirigente¹.

In proposito, nell'evidenziare che la distinzione delle ore adottata nel citato decreto interministeriale è necessaria per la specifica della quantificazione degli oneri di cui al medesimo decreto di autorizzazione al lavoro straordinario, si rappresenta che l'intera somma a disposizione è stata ripartita tra le sedi provveditoriali avuto riguardo al livello di complessità

¹ Per opportuna conoscenza e quanto utile alle valutazioni di competenza si evidenzia che considerata l'esiguità dei fondi stanziati sul capitolo rispetto al limite massimo invece consentito, nell'ambito del suddetto decreto interministeriale è stato possibile considerare in media un limite individuale mensile pari a 18 e 12 ore, rispettivamente riferite ai dirigenti con più di 23 anni di anzianità in carriera e ai restanti dirigenti con più di 18 anni di anzianità in carriera.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale Settore Trattamento Economico

degli istituti e servizi presenti in ambito territoriale oltre al DAP, con l'attribuzione di un indice percentuale diverso in relazione alla carenza di organico esistente nelle varie sedi, al numero dei dirigenti presenti, con operazioni di assestamento in relazione al fabbisogno accertato per gli anni precedenti.

Sul punto è pertanto da evidenziare che i limiti segnalati nel d. i. sono da ritenersi naturalmente indicativi essendo comunque rimesso all'apprezzamento di ciascun Provveditorato, nell'ambito delle iniziative e valutazioni di propria competenza, provvedere alla distribuzione delle risorse ad ognuno assegnate in ragione della complessità degli istituti territorialmente competenti e delle diverse realtà e condizioni strutturali di ciascuno.

Nel richiamare le disposizioni di cui alla ministeriale 29 maggio 2020, n. 185888 in ordine alla regolamentazione ivi disciplinata delle modalità inerenti la rilevazione dell'orario di servizio e del riconoscimento del lavoro straordinario avuto riguardo all'uso dei cartellini marcatempo², si evidenzia che in caso di indisponibilità di fondi è da ritenere automaticamente accordato il consenso alla commutazione delle ore in eccedenza prestate in riposo compensativo.

Il funzionario delegato effettuerà la richiesta di pagamento alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, allegando il prospetto riepilogativo delle prestazioni rese da ciascun dirigente recante l'attestazione che le ore sono state effettivamente rese per esigenze di servizio. La documentazione giustificativa della spesa dovrà essere accuratamente conservata agli atti dell'Ufficio per eventuali controlli successivi.

Come per il trascorso esercizio finanziario si provvederà ad assegnare una somma corrispondente alla metà del budget annuale del decreto interministeriale previsto per la prima semestralità, come da scheda allegata.

L'importo si intende al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del dipendente ed è imputato sul capitolo 1600 p.g.3.

Si fa presente che tale somma rappresenta il limite invalicabile della spesa per il periodo di riferimento, senza possibilità di ulteriori integrazioni concedibili, come sopra accennato, solo dopo il consuntivo di fine esercizio, nel caso di economie a livello nazionale.

Trascorso il primo semestre ciascun Provveditorato nonché la Direzione Generale della Formazione dovrà monitorare l'utilizzo dei fondi attribuiti alle varie sedi di competenza territoriale in modo da richiedere l'assegnazione del restante budget relativo al secondo semestre allo scopo di evitare che ci siano elevate economie o forti disavanzi

² Che deve essere la regola, salvo i casi di impossibilità per i quali è naturale il ricorso all'autocertificazione. Si evidenzia che la relativa documentazione va conservata agli atti per i casi di eventuali riscontri anche da parte di organi esterni.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale Settore Trattamento Economico

Ai fini della predisposizione del corrispondente decreto di riparto, le SS.LL. vorranno restituire all'ufficio scrivente l'allegata scheda per posta elettronica, in formato excel, da inoltrare all'indirizzo e-mail trattamentoeconomico.dgpr.dap@giustizia.it, entro il 18 marzo 2021 per la prima semestralità ed entro il 23 luglio 2021 per la seconda semestralità. Si raccomanda il rispetto di tale termine, onde evitare ritardi nella ripartizione.

Le SS.LL., come d'uso, ripartiranno tra i funzionari delegati territorialmente dipendenti, quali punti ordinanti di spesa, il budget disponibile, lordo dipendente, nei limiti dell'importo complessivo individuato.

Ciascun funzionario delegato potrà effettuare i pagamenti dovuti allorquando vedrà disponibile tramite sistema SICOGE l'importo assegnato.

Si ricorda che con il sistema del cedolino unico, il versamento dell'IRPEF e dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti è di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato. Anche per quanto attiene l'IRAP "il sistema portale tesoro" provvederà direttamente al versamento della somma dovuta.

L'attuale sistema consente di poter effettuare i pagamenti non necessariamente in unica soluzione ma anche con cadenza infrannuale o mensile.

Si rappresenta che per il personale dirigente distaccato o in missione continuativa le prestazioni in argomento dovranno essere pagate con i fondi dell'Ufficio ove lo stesso effettivamente presta servizio.

Si informa, inoltre, che le ore di lavoro straordinario espletate dal personale dirigente penitenziario avente incarichi presso le strutture del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, compresi quelli di cui alla legge di bilancio 2019, n.145/18- art. 1 c. 311 e ciò nelle more dell'adozione, per questi ultimi, di criteri specifici al riguardo da concordare tra le due amministrazioni, sono a carico della sede dell'Amministrazione penitenziaria di appartenenza. Pertanto, i Provveditorati, nei limiti del budget assegnato, nel distribuire le somme dovranno tener conto anche della necessità delle strutture della Giustizia Minorile e di Comunità.

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si profitta dell'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale Massimo Parisi

Quim Toles: